



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti
DELEGAZIONE PROVINCIALE CATANZARO

Via Contessa Clemenza n. 1 – 88100 CATANZARO
TEL. 0961 752333 - FAX. 0961 759616

Indirizzo Internet: www2.lnd.it/home?lid=401

e-mail: cplnd.catanzaro@figc.it
posta certificata: catanzaro@pec.crcalabria.it
Pagina Facebook: www.facebook.com/lndcatanzaro

Stagione Sportiva 2018/2019
Comunicato Ufficiale n° 3 del 19 LUGLIO 2018

1. COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE

Allegati (Stralcio C.U. n. 3 del CRC)

Si rimettono in allegato i seguenti Comunicati Ufficiali pubblicati dalla F.I.G.C.:

COMUNICATO UFFICIALE N. 59 pubblicato dalla F.I.G.C. il 1° giugno 2018, inerente “TERMINI E DISPOSIZIONI REGOLAMENTARI IN MATERIA DI TESSERAMENTO PER LA STAGIONE SPORTIVA 2018/2019 PER SOCIETÀ DI SERIE A, B, E SERIE C.

COMUNICATO UFFICIALE N. 63 pubblicato dalla F.I.G.C. il 6 giugno 2018, inerente “TERMINI E MODALITÀ STABILITI DALLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI PER L'INVIO DELLE LISTE DI SVINCOLO, PER LE VARIAZIONI DI TESSERAMENTO E PER I TRASFERIMENTI FRA SOCIETÀ DEL SETTORE DILETTANTISTICO E FRA QUESTE E SOCIETÀ DEL SETTORE PROFESSIONISTICO, DA VALERE PER LA STAGIONE SPORTIVA 2018/2019”.

NOTA ESPLICATIVA avente per oggetto: **Applicazione legge di bilancio 2018, n.205 del 27 dicembre 2017 - Tesseramento minori stranieri**

COMUNICATO UFFICIALE N. 270 pubblicato dalla L.N.D. il 4 maggio 2018, inerente la corretta applicazione dell'art. 32 bis delle N.O.I.F.

CIRCOLARE N. 75 pubblicata dalla L.N.D. il 20 giugno 2018, avente per oggetto: applicazione L. 12 del 20 gennaio 2016 - IUS SOLI SPORTIVO

CIRCOLARE N. 77 pubblicata dalla L.N.D. il 26 giugno 2018, inerente le modalità e le procedure in ordine alla variazione di attività per la stagione sportiva 2018/2019.

NOTA su Calciatori minori stranieri - Trasferimento internazionale e primo tesseramento (Stagione Sportiva 2018-2019) (società dilettantistiche e professionistiche)

ATTIVITA' GIOVANILE

1. COMUNICAZIONI DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE

Allegati (Stralcio C.U. n. 1 del CRC)

Si rimettono in allegato:

CIRCOLARE N. 75 pubblicata dalla L.N.D. il 20 giugno 2018, avente per oggetto: applicazione L. 12 del 20 gennaio 2016 - IUS SOLI SPORTIVO

CIRCOLARE N. 77 pubblicata dalla L.N.D. il 26 giugno 2018, inerente le modalità e le procedure in ordine alla variazione di attività per la stagione sportiva 2018/2019.

Stralcio COMUNICATO UFFICIALE N. 6 pubblicato dalla L.N.D. il 1° luglio 2018 inerente le Nomine Delegazioni Provinciali, Distrettuali e Zonali della L.N.D. Stagione Sportiva 2018/2019.

COMUNICATO UFFICIALE N. 7 pubblicato dalla L.N.D. il 1° luglio 2018 inerente Nomine Commissioni L.N.D. - s.s. 2018/2019.

NOTA su Calciatori minori stranieri - Trasferimento internazionale e primo tesseramento (Stagione Sportiva 2018-2019) (società dilettantistiche e professionistiche)

COMUNICATO UFFICIALE N. 1 NAZIONALE

Si informa che sul sito del C.R. Calabria è consultabile e scaricabile il C.U. n. 1 Nazionale pubblicato dal Settore Giovanile e Scolastico.

IL SEGRETARIO
Alberto Scarpino

IL DELEGATO PROVINCIALE
Dante Mirarchi

PUBBLICATO ED AFFISSO ALL'ALBO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI CATANZARO IL 19 LUGLIO 2018

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 59

Il Commissario Straordinario

- ravvisata la necessità di stabilire i termini e le disposizioni regolamentari in materia di tesseramento per la stagione sportiva 2018/2019, per le società di Serie A, Serie B e Serie C;
- visto l'art. 27 dello Statuto federale

d e l i b e r a

di emanare le norme relative ai termini e alle disposizioni regolamentari in materia di tesseramento per la stagione sportiva 2018/2019, per le società di Serie A, Serie B e Serie C, di cui all'allegato A).

PUBBLICATO IN ROMA IL 1° GIUGNO 2018

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL COMMISSARIO STRORDINARIO
Roberto Fabbicini

TERMINI E DISPOSIZIONI REGOLAMENTARI IN MATERIA DI TESSERAMENTO PER LA STAGIONE SPORTIVA 2018/2019 PER SOCIETÀ DI SERIE A, B, E SERIE C

1. Controlli, garanzie, visto esecutività

I controlli e le garanzie necessari sono previsti dalle disposizioni economico-finanziarie per le Società Professionistiche.

La variazione di tesseramento diviene efficace, salvo quanto previsto dal punto 11 secondo capoverso, con il rilascio del visto di esecutività comunicato dalla Lega competente a mezzo posta elettronica certificata. Il calciatore può essere utilizzato dal giorno successivo a quello della data del visto di esecutività.

In particolare, per i calciatori professionisti, le società non potranno utilizzare gli stessi prima che venga emesso il visto di esecutività nemmeno per convocazioni, ritiri ed allenamenti, salvo l'assenso espresso della società titolare del precedente rapporto.

Gli accordi potranno essere esaminati soltanto se sottoscritti dal legale rappresentante della società, o da persona autorizzata a rappresentare ed impegnare validamente la Società agli effetti sportivi e nei rapporti federali, e dal calciatore. Ricevuto il visto di esecutività l'accordo non potrà essere più modificato in nessuna delle sue parti ad eccezione dei premi e/o indennizzi che potranno essere modificati o annullati in qualsiasi momento entro la chiusura del secondo periodo di campagna trasferimenti.

La società cedente è tenuta, per tutti gli effetti derivanti dalle pattuizioni intervenute con altra società, ad acquisire l'assenso del calciatore, nella forma della sottoscrizione autografa dell'accordo stesso.

2. Accordi preliminari

Richiamata la normativa di cui all'art. 105 commi 1 e 2 delle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C., è consentito alle società ed ai calciatori di stipulare e depositare presso la Lega della società cessionaria, in originale o tramite posta elettronica certificata, accordi preliminari dalla data di pubblicazione del presente Comunicato e fino al 30 giugno 2018, purché tali accordi non interessino società e calciatori dello stesso campionato e/o dello stesso girone in costanza di svolgimento dei campionati stessi.

I preliminari pervenuti dopo il 30 giugno 2018 saranno passati agli atti privi di efficacia.

3. Opzioni e controopzioni - artt. 101/6, 103/2 e N.O.I.F.

L'esercizio dei diritti di opzione e controopzione previsti nei trasferimenti e nelle cessioni di contratto relativi alla stagione sportiva 2017/2018, deve essere effettuato:

- *da lunedì 18 giugno a mercoledì 20 giugno 2018, per le opzioni;*
- *da giovedì 21 giugno a sabato 23 giugno 2018, per le controopzioni.*

L'esercizio del diritto di opzione e controopzione deve essere effettuato utilizzando esclusivamente l'apposito modulo fornito dalle Leghe competenti.

Tale modulo deve essere depositato, in originale o inviato tramite posta elettronica certificata nei predetti termini presso la Lega della società cessionaria e per conoscenza presso la Lega, il Dipartimento o il Comitato della società cedente. A pena di nullità, il predetto modulo dovrà essere contestualmente inviato a mezzo telefax o posta elettronica certificata anche alla società controparte.

Il visto di esecutività viene rilasciato soltanto dopo l'accertamento delle condizioni di cui alla presente normativa e a quella in essa richiamata.

I diritti di opzione previsti nelle cessioni di contratto temporanee biennali stipulate nella campagna trasferimenti della stagione sportiva 2017/18 e nei trasferimenti e nelle cessioni di contratto temporanei stipulati nel primo periodo della campagna trasferimenti 2018/19, ove non sia previsto il diritto di controopzione, possono essere esercitati:

Per le società di Serie A e le Società di Serie B:

- da giovedì 3 gennaio a venerdì 18 gennaio 2019 (ore 20.00)

Per le società di Serie C:

- da giovedì 3 gennaio a venerdì 18 gennaio 2019 (ore 20.00)

4. Variazioni di tesseramento

Le variazioni di tesseramento possono essere inoltrate con le modalità e nei termini seguenti:

a) Calciatori "Giovani di Serie" – art. 39/1 N.O.I.F.

Il tesseramento dei calciatori "Giovani di Serie" (primo tesseramento o tesseramento da lista di svincolo) può essere richiesto in deroga all'art. 39, comma 1 delle N.O.I.F., fino a venerdì 31 maggio 2019.

La data di invio o deposito delle richieste, in originale o tramite posta elettronica certificata, alla Lega della società cessionaria stabilisce ad ogni effetto la decorrenza del tesseramento.

b) Calciatori Professionisti – art. 39/3 N.O.I.F.

Fatto salvo quanto previsto al successivo punto 9, la richiesta di tesseramento di calciatori professionisti di seguito indicati dovrà pervenire o essere depositata presso la Lega della società cessionaria in originale o tramite posta elettronica certificata, nei seguenti periodi:

b1) Calciatori professionisti con precedente rapporto scaduto entro il 30 giugno 2018 o risolto a causa della non ammissione al campionato di competenza della società di appartenenza, nonché calciatori professionisti svincolati entro il 30 giugno 2018 o calciatori Giovani di Serie, giovani dilettanti e non professionisti svincolati ex artt. 32 bis, 107 e 108 delle N.O.I.F.:

- da domenica 1° luglio 2018 a domenica 31 marzo 2019 (ore 19.00)

b2) Calciatori professionisti con precedente rapporto, risolto ai sensi dell'articolo 117 N.O.I.F.:

Per le società di Serie A e di Serie B:

- da domenica 1° luglio a venerdì 17 agosto 2018 (ore 20.00)

- da giovedì 3 gennaio a venerdì 18 gennaio 2019 (ore 20.00)

Per le società di Serie C:

- da domenica 1° luglio a sabato 25 agosto 2018 (ore 12.00)

- da giovedì 3 gennaio a venerdì 18 gennaio 2019 (ore 20.00)

c) Stipulazione contratto professionistico da parte di calciatori "non professionisti" – art. 113 N.O.I.F.

I calciatori tesserati per Società associate alla Lega Nazionale Dilettanti, che abbiano raggiunto l'età prevista dall'art. 28 delle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C., possono sottoscrivere un contratto da professionista e richiedere il conseguente tesseramento:

- da domenica 1° luglio a martedì 31 luglio 2018 (ore 20.00) – autonoma sottoscrizione;

Per le società di Serie A e di Serie B:

- da mercoledì 1° agosto a venerdì 17 agosto 2018 (ore 20.00) – con consenso della società dilettantistica;

- da giovedì 3 gennaio a venerdì 18 gennaio 2019 (ore 20.00) – con consenso della società dilettantistica;

Per le società di Serie C:

- da mercoledì 1° agosto a sabato 25 agosto 2018 (ore 12.00) – con consenso della società dilettantistica;

- da giovedì 3 gennaio a venerdì 18 gennaio 2019 (ore 20.00) – con consenso della società dilettantistica;

La variazione di tesseramento dovrà pervenire o essere depositata presso la Lega della società cessionaria, in originale o tramite posta elettronica certificata, nei suddetti termini.

5. Trasferimenti calciatori "Giovani di Serie" o "Giovani Dilettanti" - artt. 100, 101 e 104 N.O.I.F.

Il trasferimento di un calciatore "Giovane di Serie" tra Società Professionistiche e il trasferimento di un calciatore "Giovane Dilettante" o non professionista nei limiti di età di cui all'art. 100 delle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C. da società dilettantistiche a società professionistiche può avvenire ed essere depositato, in originale o tramite posta elettronica certificata, nei seguenti periodi:

- da domenica 1° luglio a venerdì 17 agosto 2018 (ore 20.00)

- da giovedì 3 gennaio a venerdì 18 gennaio 2019 (ore 20.00)

Esclusivamente per i trasferimenti a favore di società di Serie C, il termine del 17 agosto 2018 è sostituito dal 25 agosto 2018 (ore 12.00)

Nei periodi di cui sopra il trasferimento deve avvenire nel rispetto delle norme di cui agli articoli 100, 101 e 104 delle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C.

La variazione di tesseramento dovrà pervenire o essere depositata presso la Lega della società cessionaria, in originale o tramite posta elettronica certificata, nei suddetti termini.

6. Cessione di contratto stipulato con calciatori professionisti - artt. 95, 102, 103 e 104 N.O.I.F.

La cessione di un contratto stipulato con calciatore professionista (art. 102 delle N.O.I.F.) può avvenire nei seguenti periodi:

Tra le società di Serie A, tra le società di Serie B, tra le società di Serie A e Serie B, nonché dalle Società di Serie C alle Società di Serie A e Serie B:

- da domenica 1° luglio a venerdì 17 agosto 2018 (ore 20.00)

- da giovedì 3 gennaio a venerdì 18 gennaio 2019 (ore 20.00)

Tra le società di Serie C e dalle Società di Serie A e Serie B alle Società di Serie C:

- da domenica 1° luglio a sabato 25 agosto 2018 (ore 12.00)

- da giovedì 3 gennaio a venerdì 18 gennaio 2019 (ore 20.00)

Nei periodi di cui sopra, la cessione deve avvenire nel rispetto delle norme di cui agli artt. 95, 102, 103 e 104 delle N.O.I.F.

La cessione di contratto dovrà pervenire o essere depositata presso la Lega della società cessionaria, in originale o tramite posta elettronica certificata, nei suddetti termini.

Per le cessioni di contratto all'estero, si applicheranno i termini stabiliti dalle finestre di mercato delle Federazioni di destinazione.

7. Calciatori provenienti da Federazione Estera e primo tesseramento alla F.I.G.C. di calciatori mai tesserati all'estero

a) La richiesta di tesseramento di calciatori "professionisti" provenienti da Federazione estera (con la status di dilettante o con quello di professionista) dovrà pervenire o essere depositata presso la F.I.G.C. e per conoscenza presso la Lega della società cessionaria, in originale o tramite posta elettronica certificata, nei seguenti periodi:

Per le società di Serie A e di Serie B:

- da domenica 1° luglio a venerdì 17 agosto 2018 (ore 20.00)

- da giovedì 3 gennaio a venerdì 18 gennaio 2019 (ore 20.00)

Per le società di Serie C:

- da domenica 1° luglio a sabato 25 agosto 2018 (ore 12.00)

- da giovedì 3 gennaio a venerdì 18 gennaio 2019 (ore 20.00)

b) La prima richiesta di tesseramento di calciatori “professionisti” mai tesserati all'estero dovrà pervenire o essere depositata presso la F.I.G.C. e per conoscenza presso la Lega della società cessionaria, in originale o tramite posta elettronica certificata, nei seguenti periodi:

Per le società di Serie A e di Serie B:

- da domenica 1° luglio a venerdì 17 agosto 2018 (ore 20.00)

- da giovedì 3 gennaio a venerdì 18 gennaio 2019 (ore 20.00)

Per le società di Serie C:

- da domenica 1° luglio a sabato 25 agosto 2018 (ore 12.00)

- da giovedì 3 gennaio a venerdì 18 gennaio 2019 (ore 20.00)

c) La richiesta di tesseramento di calciatori “professionisti” provenienti da Federazione estera con rapporto scaduto nella precedente stagione sportiva terminata entro martedì 31 luglio 2018 dovrà pervenire o essere depositata presso la F.I.G.C. e per conoscenza presso la Lega della società cessionaria, in originale o tramite posta elettronica certificata, nel seguente periodo:

- da domenica 1° luglio 2018 a domenica 31 marzo 2019 (ore 19.00)

d) La richiesta di tesseramento di calciatori “Giovani di Serie” provenienti da Federazione estera dovrà pervenire o essere depositata presso la F.I.G.C. e per conoscenza presso la Lega della società cessionaria, in originale o tramite posta elettronica certificata, nel seguente periodo:

- da domenica 1° luglio 2018 a venerdì 31 maggio 2019 (ore 19.00)

e) La prima richiesta di tesseramento alla F.I.G.C. di calciatori “Giovani di Serie” mai tesserati all'estero dovrà pervenire o essere depositata presso la F.I.G.C. e per conoscenza presso la Lega della società cessionaria, in originale o tramite posta elettronica certificata, nei seguenti periodi:

- da domenica 1° luglio 2018 a venerdì 31 maggio 2019 (ore 19.00)

I calciatori “Giovani di Serie” tesserati ai sensi delle lettere d) ed e) possono acquisire lo status di “professionista” nei seguenti periodi:

Per le società di Serie A e di Serie B:

- da domenica 1° luglio a venerdì 17 agosto 2018 (ore 20.00)

- da giovedì 3 gennaio a venerdì 18 gennaio 2019 (ore 20.00)

Per le società di Serie C:

- da domenica 1° luglio a sabato 25 agosto 2018 (ore 12.00)

- da giovedì 3 gennaio a venerdì 18 gennaio 2019 (ore 20.00)

Per quanto non esplicitamente previsto nel presente Comunicato Ufficiale si fa rinvio alle N.O.I.F. e al Regolamento F.I.F.A. sullo Status e sul Trasferimento dei Calciatori in vigore.

8. Risoluzione di accordi di trasferimento a titolo temporaneo di calciatori “Giovani di Serie” o di cessioni di contratto a titolo temporaneo di calciatori professionisti - art. 103 bis N.O.I.F.

La risoluzione può avvenire nei seguenti periodi:

Per le società di Serie A e di Serie B:

- da domenica 1° luglio a venerdì 17 agosto 2018 (ore 20.00), esclusivamente per le cessioni di contratto temporanee biennali avvenute nella precedente stagione sportiva;

- da giovedì 3 gennaio a venerdì 18 gennaio 2019 (ore 20.00), esclusivamente per le cessioni di contratto temporanee biennali avvenute nella precedente stagione sportiva e per le cessioni temporanee e trasferimenti temporanei avvenuti nel primo periodo della campagna trasferimenti 2018/2019;

Per le società di Serie C:

- da domenica 1° luglio a sabato 25 agosto 2018 (ore 12.00), esclusivamente per le cessioni di contratto temporanee biennali avvenute nella precedente stagione sportiva;

- da giovedì 3 gennaio a venerdì 18 gennaio 2019 (ore 20.00), esclusivamente per le cessioni di contratto temporanee biennali avvenute nella precedente stagione sportiva e per le cessioni temporanee e trasferimenti temporanei avvenuti nel primo periodo della campagna trasferimenti 2018/2019.

La risoluzione dovrà pervenire o essere depositata presso la Lega della società cessionaria, in originale o tramite posta elettronica certificata, nei suddetti termini.

Recesso dal trasferimento temporaneo o dalla cessione temporanea di contratto (art. 103 bis, commi 3 e 4, N.O.I.F.)

- da giovedì 3 gennaio a venerdì 11 gennaio 2019 (ore 20.00)

Conversione del trasferimento temporaneo o della cessione temporanea di contratto in trasferimento definitivo o cessione definitiva di contratto (art. 101, comma 5, e 103, comma 8, N.O.I.F.)

- da giovedì 3 gennaio a venerdì 18 gennaio 2019 (ore 20.00)

9. Tesseramento in deroga calciatori professionisti con rapporto scaduto o consensualmente risolto entro la fine di uno dei due periodi di campagna trasferimenti

Ai sensi dell'art. 6 del Regolamento FIFA in materia di Status e trasferimento dei calciatori, le società, nei termini sotto riportati, possono avanzare istanza di tesseramento di massimo 2 calciatori professionisti, il cui rapporto con la precedente società sia scaduto o sia stato risolto

consensualmente entro la fine di uno dei due periodi di campagna trasferimenti. Qualora detti calciatori provengano da Federazione estera, restano ferme ed impregiudicate le limitazioni dettate annualmente dal Consiglio Federale per i calciatori cittadini di paesi non aderenti alla UE e alla EEE.

La richiesta di tesseramento dovrà pervenire o essere depositata presso la Lega della società di destinazione e per conoscenza presso la FIGC, qualora il calciatore provenga da Società italiana o presso la FIGC e per conoscenza presso la Lega della società di destinazione, qualora il calciatore provenga da Federazione estera, in originale o tramite posta elettronica certificata, nei seguenti periodi:

a) Contratto scaduto o risolto consensualmente da domenica 1° luglio 2018 alla fine del primo periodo di campagna trasferimenti della società di provenienza:

Qualora la Società di destinazione appartenga alla Serie A e alla Serie B:

- da sabato 18 agosto a venerdì 14 dicembre 2018 (ore 19.00)
- da sabato 19 gennaio a giovedì 28 febbraio 2019 (ore 19.00)

Qualora la Società di destinazione appartenga alla Serie C:

- da domenica 26 agosto a venerdì 14 dicembre 2018 (ore 19.00)
- da sabato 19 gennaio a giovedì 28 febbraio 2019 (ore 19.00)

b) Contratto scaduto o risolto consensualmente dal primo giorno successivo alla fine del primo periodo di campagna trasferimenti della società di provenienza a venerdì 18 gennaio 2019:

- da sabato 19 gennaio a giovedì 28 febbraio 2019 (ore 19.00)

10. Termini annuali richiesti da norme regolamentari

Vengono fissati i seguenti termini per le diverse previsioni regolamentari soggette a determinazioni annuali:

a) art. 33/2 N.O.I.F.: riconferma calciatori classe 1999 "Giovani di Serie" per rapporto di addestramento tecnico:

- da domenica 1° luglio a lunedì 16 luglio 2018 - (vale data di deposito, in originale o tramite posta elettronica certificata)

b) art. 33/2 N.O.I.F.: riconferma calciatori classe 1998 "Giovani di Serie" per primo contratto professionistico:

- da venerdì 1° giugno a sabato 30 giugno 2018 - (vale data di deposito, in originale o tramite posta elettronica certificata)

c) art. 107 N.O.I.F.: liste di svincolo per calciatori "Giovani di Serie":

- da domenica 1° luglio a lunedì 16 luglio 2018 - (vale data di deposito, in originale o tramite posta elettronica certificata)

- da sabato 1° dicembre a venerdì 14 dicembre 2018 - (vale data di deposito, in originale o tramite posta elettronica certificata)

11. Termini di decorrenza

La decorrenza del tesseramento e, per i professionisti, anche del rapporto contrattuale, è stabilita dalla data di deposito o arrivo della documentazione presso la Lega competente, purché venga concesso il visto di esecutività da parte della medesima Lega, mentre l'utilizzazione sportiva del calciatore sarà possibile dal giorno successivo alla data del visto di esecutività.

Per i calciatori provenienti da Federazione estera la decorrenza del tesseramento è stabilita a partire dalla data indicata dalla F.I.G.C. nella lettera di autorizzazione del tesseramento, mentre l'utilizzazione sportiva del calciatore sarà possibile dal giorno successivo a tale data.

In conseguenza di ciò, nessuna prestazione può essere richiesta a qualunque titolo al calciatore, prima che sia intervenuto tale visto di esecutività.

L'esame della regolarità formale della documentazione inviata o depositata presso la Lega, nonché quello per il rispetto delle disposizioni economico-finanziarie emanate per tutte le nuove acquisizioni di rapporti avverranno secondo l'ordine di arrivo o di deposito delle richieste di tesseramento o di variazione di tesseramento.

12. Modalità di liquidazione dei rapporti connessi alla campagna trasferimenti e tesseramenti

I rapporti tra le varie società per la campagna trasferimenti verranno definiti, fatto salvo quanto disposto al successivo punto 13), in compensazione tramite Lega di competenza con i seguenti criteri:

A) adempimenti a copertura del saldo passivo annuale o pluriennale conseguente a operazioni poste in essere dal 1° luglio al 25 agosto 2018, nonché quelle definite entro il 30 giugno 2018 che producono effetti anche finanziari, ai fini della stanza di compensazione, nelle stagioni sportive successive:

- n. 1 rata pari al 20% del saldo passivo della stagione sportiva 2018/2019;
- n. 8 rate pari al 10% ciascuna del saldo passivo della stagione sportiva 2018/2019 entro il termine di ciascun mese a partire dal 30 settembre 2018 e fino al 30 aprile 2019;
- le n. 8 rate di cui sopra e il saldo passivo delle eventuali annualità successive a quella 2018/2019 dovranno essere assistiti dalle garanzie previste dal successivo punto 14), eventualmente anche in combinazione tra loro.

B) Adempimenti a copertura del saldo passivo annuale o pluriennale conseguente a operazioni poste in essere dal 3 gennaio 2019 al 18 gennaio 2019;

- n. 1 rata pari al 70% del saldo passivo dell'annualità 2018/2019;

- n. 3 rate pari al 10% cadauna del saldo passivo dell'annualità 2018/2019 entro il termine di ciascun mese a partire dal 28 febbraio 2019 al 30 aprile 2019;

- le n. 3 rate di cui sopra e il saldo passivo delle eventuali annualità successive a quella 2018/2019 dovranno essere assistiti dalle garanzie previste dal successivo punto 14), eventualmente anche in combinazione tra loro.

C) Gli adempimenti di cui al punto A), per operazioni poste in essere **entro il 1° luglio 2018**, nonché il deposito delle fideiussioni dirette a garantire la rateizzazione dei pagamenti previsti, debbono essere effettuati **entro il termine perentorio del 6 luglio 2018**, esclusivamente dalle Società di Serie B e Serie C, pena la mancata esecutività dei contratti e conseguente caducazione degli effetti del deposito, da comunicare alle parti interessate con immediatezza da parte della competente Lega.

D) Gli adempimenti di cui al punto A) nonché il deposito delle fideiussioni dirette a garantire la rateizzazione dei pagamenti previsti per operazioni di campagna trasferimenti poste in essere dal **2 luglio 2018 ed entro il 31 luglio 2018** devono essere effettuati dalle società di Serie B e Serie C, qualora non trovassero copertura completa nel saldo attivo risultante all'esito delle operazioni rese esecutive di cui al punto C), **entro il termine perentorio dell'8 agosto 2018** pena la mancata esecutività dei contratti e conseguente caducazione degli effetti del deposito, da comunicare alle parti interessate con immediatezza da parte della competente Lega.

D1) Gli adempimenti di cui al punto A) nonché il deposito delle fideiussioni dirette a garantire la rateizzazione dei pagamenti previsti per operazioni di campagna trasferimenti poste in essere **entro il 31 luglio 2018** devono essere effettuati dalle società di Serie A **entro il termine perentorio dell'8 agosto 2018**, pena la mancata esecutività dei contratti e conseguente caducazione degli effetti del deposito, da comunicare alle parti interessate con immediatezza da parte della competente Lega.

E) Gli adempimenti di cui al punto A) nonché il deposito delle fideiussioni dirette a garantire la rateizzazione dei pagamenti previsti per operazioni di campagna trasferimenti poste in essere dal **1° agosto 2018 ed entro il 17 agosto 2018**, che non trovassero copertura completa nel saldo attivo risultante all'esito delle operazioni rese esecutive di cui al punto D1), devono essere effettuati **dalle società di Serie A e di Serie B entro il termine perentorio del 27 agosto 2018**, pena la mancata esecutività dei contratti e conseguente caducazione degli effetti del deposito, da comunicare alle parti interessate con immediatezza da parte della competente Lega.

E1) Gli adempimenti di cui al punto A) nonché il deposito delle fideiussioni dirette a garantire la rateizzazione dei pagamenti previsti per operazioni di campagna trasferimenti poste in essere dal **1° agosto 2018 ed entro il 25 agosto 2018**, che non trovassero copertura completa nel saldo attivo risultante all'esito delle operazioni rese esecutive di cui al punto D), devono essere effettuati dalle società di Serie C **entro il termine perentorio del 7 settembre 2018**, pena la mancata esecutività dei contratti e conseguente caducazione degli effetti del deposito, da comunicare alle parti interessate con immediatezza da parte della competente Lega.

F) Gli adempimenti di cui al punto B) nonché il deposito delle fideiussioni dirette a garantire la rateizzazione dei pagamenti previsti per operazioni di campagna trasferimenti poste in essere **dal 3**

gennaio 2019 ed entro il 18 gennaio 2019, che non trovassero copertura completa nel saldo attivo risultante dalla situazione di cui al punto E), devono essere effettuati **entro il termine perentorio del 28 gennaio 2019** pena la mancata esecutività dei contratti e conseguente caducazione degli effetti del deposito, da comunicare alle parti interessate con immediatezza da parte della competente Lega.

G) Gli accordi economico-finanziari conseguenti a rapporti posti in essere tra società di Serie A possono prevedere l'effettuazione dei pagamenti in massimo cinque stagioni agonistiche, con le modalità ed i limiti fissati dal competente Organo della Lega. In ogni caso, qualora il pagamento sia fissato in quattro stagioni agonistiche, l'ultima rata non può essere superiore al 50% dell'intero ammontare della operazione e qualora sia fissato in 5 stagioni agonistiche, l'importo complessivo delle ultime due rate non può essere superiore al 50% dell'ammontare della intera operazione.

H) Gli accordi economico-finanziari conseguenti a rapporti posti in essere tra società di Serie A e Serie B, tra società di Serie B, tra Società di Serie A e Serie C, nonché tra società di Serie B e Serie C, possono anche prevedere l'effettuazione dei pagamenti dovuti in due o tre stagioni agonistiche, con le modalità ed i limiti fissati dai competenti Organi delle Leghe di appartenenza delle suddette società.

I) Gli accordi economico-finanziari conseguenti a rapporti posti in essere tra società della Serie C possono anche prevedere l'effettuazione dei pagamenti in due stagioni agonistiche.

L) Relativamente ai precedenti punti A) e B), il primo adempimento finanziario e la prestazione contestuale delle garanzie per le rate successive costituiscono condizione essenziale per l'esame del contratto ai fini della concessione del visto di esecutività.

M) Relativamente al punto H) negli accordi di trasferimento o di cessione di contratto il cui pagamento è previsto in due annualità, l'importo della seconda rata non può essere superiore al 70% dell'intero ammontare dell'operazione mentre negli accordi di trasferimento o di cessione di contratto il cui pagamento è previsto in tre annualità, l'importo della terza rata non può essere superiore all'importo della prima rata e l'importo della seconda rata non può essere superiore al 70% dell'intero ammontare dell'operazione.

N) Relativamente al punto I) negli accordi di trasferimento o di cessione di contratto il cui pagamento è previsto in due annualità, l'importo della seconda rata non può essere superiore al 50% dell'intero ammontare dell'operazione.

13. Modalità di liquidazione dei rapporti connessi alla campagna trasferimenti e tesseramenti tra le società di Serie A, tra quelle di Serie B e tra società di Serie A e Serie B

I rapporti connessi alla campagna trasferimenti e tesseramenti tra le società di Serie A, tra quelle di Serie B e tra quelle di Serie A e Serie B verranno definiti per la parte economica fissa, in compensazione tramite la Lega di competenza, secondo quanto disposto al precedente punto 12.

I premi e/o indennizzi, in deroga a quanto previsto dagli artt. 100, comma 3 e 4; 101, comma 7; 102, comma 5 e 103, comma 3 delle NOIF, potranno essere regolati direttamente fra le parti e non in stanza di compensazione, purché sia espressamente previsto nell'accordo di trasferimento. In

tale caso, i premi e/o indennizzi non potranno comunque superare il 50% dell'importo complessivo dell'operazione. Il relativo diritto di credito maturerà, trascorsi 30 giorni dalla data del verificarsi della condizione sospensiva ad esso apposta, salvo diverso accordo scritto fra le parti depositato in Lega.

L'avvenuto pagamento diretto dei premi e/o indennizzi dovrà in ogni caso essere comunicato alla LNPA o alla LNPNB dalla società debitrice entro 5 giorni dal suo verificarsi.

I saldi passivi annuali o pluriennali conseguenti ai premi e/o indennizzi (esclusi quelli in deroga) e/o ai premi e/o indennizzi inseriti in accordi stipulati successivamente al presente C.U. tra le Società di Serie A, tra quelle di Serie B e tra quelle di Serie A e Serie B, devono essere obbligatoriamente assistiti dalle garanzie previste dal successivo punto 14, eventualmente anche in combinazione tra loro, da prestarsi alla LNPA o alla LNPNB entro il termine perentorio del 30 giugno della stagione sportiva in cui si verifica la condizione prevista. È ammesso diverso accordo scritto fra le parti, da depositarsi in Lega, che preveda la prestazione delle suddette garanzie entro il primo termine successivo al suddetto 30 giugno fissato annualmente dal Consiglio Federale, per le società di Serie A e per le società di Serie B, al fine di effettuare gli adempimenti relativi alla copertura dei saldi passivi annuali o pluriennali.

L'obbligo di trasformare una cessione temporanea di contratto in definitiva ai sensi dell'art. 103, comma 3 bis, delle NOIF, previsto negli accordi stipulati successivamente al presente C.U. tra le Società di Serie A, tra quelle di Serie B e tra quelle di Serie A e Serie B, deve attuarsi (anche in caso di prestiti biennali) nella finestra di mercato immediatamente successiva a quella in cui si verifica la condizione sospensiva apposta all'obbligo di cui all'art. 103, comma 3 bis, delle NOIF.

I rapporti economici tra le società di Serie A, tra quelle di Serie B e tra quelle di Serie A e Serie B connessi a quanto precede verranno definiti, in compensazione tramite la Lega di competenza, secondo quanto disposto al precedente punto 12. La contabilizzazione avviene sempre all'avveramento della condizione sospensiva.

I saldi passivi annuali o pluriennali conseguenti all'attuazione dell'obbligo di trasformare la cessione temporanea in definitiva, inserito negli accordi stipulati successivamente al presente C.U. tra le Società di Serie A, tra quelle di Serie B e tra quelle di Serie A e Serie B, devono essere obbligatoriamente assistiti dalle garanzie previste dal successivo punto 14, eventualmente anche in combinazione tra loro, da prestarsi alla LNPA o alla LNPNB:

(a) entro il primo termine successivo alla data di chiusura della finestra invernale di mercato, fissato annualmente dal Consiglio Federale per la effettuazione degli adempimenti relativi alla copertura dei medesimi saldi, se la condizione sospensiva apposta all'obbligo di cui all'art. 103, comma 3 bis, delle NOIF si è verificata prima dell'apertura della finestra invernale di mercato, ovvero;

(b) entro il termine del 30 giugno della stagione sportiva in corso al momento del verificarsi della suddetta condizione sospensiva, se quest'ultima interviene durante o dopo la finestra invernale di mercato. È ammesso diverso accordo scritto fra le parti, da depositarsi in Lega, che preveda la prestazione delle suddette garanzie entro il primo termine successivo al suddetto 30 giugno, fissato

annualmente dal Consiglio Federale, per le società di Serie A e per le società di Serie B, al fine di effettuare gli adempimenti relativi alla copertura dei saldi passivi annuali o pluriennali.

14. Garanzie

Le garanzie richiamate ai precedenti punti 12 e 13, dirette a garantire il funzionamento della compensazione finanziaria dei saldi attivi e passivi delle operazioni di trasferimento calciatori dalle diverse società, dovranno essere le seguenti:

a) fideiussione bancaria per le società di Serie A e di Serie B o garanzia bancaria a prima richiesta per le società di Serie C, rilasciate da Banche che figurino nell'albo delle Banche tenuto dalla Banca d'Italia, secondo i modelli conformi a quelli predisposti, e pubblicati, dalle Leghe di appartenenza.

b) per le società di Serie A, di Serie B e di Serie C la polizza fideiussoria assicurativa deve essere emessa secondo il modello conforme a quello predisposto, e pubblicato, dalla Lega di appartenenza.

- Per le società di Serie A, la polizza fideiussoria assicurativa deve essere emessa da impresa di assicurazione iscritta nell'Albo IVASS ed autorizzata all'esercizio del ramo 15 (cauzioni) di cui all'art. 2, comma 3 del Codice delle assicurazioni private, con un rating minimo A3 se accertato dalla *Moody's* o da *Fitch*, o A- se accertato da *Standards & Poor's*, ovvero "Good" se accertato dall'agenzia *A.M. Best Rating* o rating di pari valore se accertato da altre Agenzie globali. L'impresa di assicurazione deve avere sede stabile in Italia ed essere soggetta al controllo di solvibilità dell'Autorità di Vigilanza Italiana.

- Per le società di Serie B e di Serie C, la polizza fideiussoria assicurativa deve essere emessa da società assicurative che: c1) siano iscritte nell'Albo IVASS; c2) siano autorizzate all'esercizio del ramo 15 (cauzioni) di cui all'art. 2, comma 3 del Codice delle assicurazioni private; c3) abbiano un rating minimo Baa2, se accertato da *Moody's* o BBB se accertato da *Standard & Poor's* o BBB se accertato da *Fitch* o rating minimo di pari valore se accertato da altre agenzie globali ed abbiano pubblicato il documento SFCR con indice di solvibilità non inferiore a 1,2. Il rating deve essere detenuto direttamente dalla società emittente la fideiussione; c4) in alternativa al possesso dei requisiti previsti dalla lett.c3) abbiano un rating minimo A3 se accertato da *Moody's* o A- se accertato da *Standards & Poor's* o A- se accertato da *Fitch* o rating minimo di pari valore accertato da altre Agenzie Globali. Il rating deve essere detenuto direttamente dalla società emittente la fideiussione. L'accettazione della garanzia è subordinata all'assenza di contenziosi tra le Leghe e l'ente emittente.

c) La fideiussione bancaria o, nelle ipotesi di cui alla precedente lett. b), la polizza fideiussoria assicurativa emessa da impresa di assicurazione avente i requisiti ivi previsti, dovrà riportare esplicita dichiarazione della Banca o della impresa di assicurazione di rinuncia alla escussione preventiva della Società nonché, per le società di Serie B e di Serie C, dichiarazione di rinuncia alla surroga ed al regresso nei confronti della società, restando alla banca o alla impresa di assicurazione la facoltà di recuperare il suo credito soltanto nei confronti dei soci o degli amministratori della Società che hanno contro garantito la fideiussione bancaria o la polizza fideiussoria assicurativa.

d) Inoltre, le sole Società di Serie A potranno utilizzare, in alternativa o congiuntamente alle altre forme di garanzia sopra previste, la cessione - da realizzarsi secondo il modello e le modalità conformi a quelli predisposti dalla medesima LNPA - dei crediti, della sola stagione sportiva in corso, a seguito della vendita centralizzata dei diritti audiovisivi e non altrimenti vincolati.

e) Per quanto riguarda le Società di Serie C le variazioni di tesseramento che prevedano il pagamento in due annualità devono essere accompagnate da copertura fideiussoria anche per quanto riguarda il secondo anno, pur in presenza di saldo attivo per la prima stagione sportiva e, anche se quest'ultimo dovesse altresì coprire l'importo dell'intera operazione.

Per i debiti della Società pagati alla banca o alla impresa di assicurazione dai soci o amministratori a seguito dell'escussione della garanzia da loro prestata, la Società, in contropartita della riduzione del debito per le operazioni di trasferimento, iscriverà per pari importo un debito postergato ed infruttifero nei confronti dei soci o amministratori escussi dalla Banca.

15. Ulteriori adempimenti per società della Lega Italiana Calcio Professionistico

Le Società della Lega Italiana Calcio Professionistico, qualora nel corso della stagione sportiva 2018/2019, il proprio costo dei compensi lordi, fissi e variabili, dei tesserati superi il massimale di euro 1.000.000,00 dovranno integrare la garanzia nella misura del 40% dell'eccedenza rispetto ad euro 1.000.000,00. Tale garanzia dovrà essere fornita esclusivamente attraverso fideiussione a prima richiesta, secondo i modelli predisposti dalla Lega Pro, rilasciata da:

a) banche che: a1) figurino nell'Albo delle Banche tenuto dalla Banca d'Italia; a2) abbiano un capitale versato, almeno del 10% superiore a quello minimo previsto dalla Banca D'Italia;

b) impresa di assicurazione iscritta nell'Albo IVASS ed autorizzata all'esercizio del ramo 15 (cauzioni) di cui all'art. 2, comma 3 del Codice delle assicurazioni private, con un rating minimo A3 se accertato dalla *Moody's* o da *Fitch*, o A- se accertato da *Standards & Poor's*, ovvero "Good" se accertato dall'agenzia *A.M. Best Rating* o rating di pari valore se accertato da altre Agenzie globali. Il rating deve essere detenuto direttamente dalla società emittente la fideiussione. L'impresa di assicurazione deve avere sede stabile in Italia ed essere soggetta al controllo di solvibilità dell'Autorità di Vigilanza Italiana. L'accettazione della garanzia è subordinata all'assenza di contenziosi tra la Lega Pro e l'ente emittente.

Non concorrono a determinare i suddetti massimali, il cui superamento comporta il deposito delle garanzie integrative, i compensi variabili lordi relativi ai premi pattuiti tra tesserati e società al raggiungimento di un determinato numero di goal o al conseguimento della promozione al campionato superiore.

L'integrazione della garanzia dovrà essere depositata presso la Lega Pro:

- entro l'8.08.2018 per i contratti depositati dal 1° luglio 2018 al 31 luglio 2018;
- entro il 7.09.2018 per i contratti depositati dal 1° agosto 2018 al 25 agosto 2018;
- entro il 28.01.2019 per i contratti depositati dal 3 gennaio 2019 al 18 gennaio 2019;
- entro il termine di 8 giorni dal deposito per i contratti riguardanti i calciatori di cui al precedente punto 4. b1).

L'inosservanza di tale prescrizione determinerà la mancata esecutività dei contratti e conseguente caducazione degli effetti del deposito, da comunicare alle parti interessate con immediatezza da parte della Lega Italiana Calcio Professionistico.

Qualora il massimale di euro 1.000.000,00 risulti superato già al 1° luglio 2018, per effetto di precedenti contratti ratificati e valevoli per la stagione sportiva 2018/2019, la società interessata non potrà depositare nuovi contratti, fino a quando non saranno rilasciate le prescritte garanzie, secondo le modalità sopra indicate.

Qualora i contratti preliminari precedenti al 1° luglio 2018, valevoli per la stagione sportiva 2018/2019, non siano stati già ratificati entro il 30 giugno 2018, il visto di esecutività potrà essere concesso, previo rilascio delle prescritte garanzie, secondo le modalità sopra indicate, entro il 6 luglio 2018. Il mancato rispetto di detto termine, determinerà la non concessione del visto di esecutività e la conseguente caducazione degli effetti del deposito, da comunicare alle parti interessate con immediatezza da parte della Lega Italiana Calcio Professionistico.

Le società della Lega Italiana Calcio Professionistico che abbiano puntualmente effettuato gli adempimenti previsti dall'art. 85 lett. C) paragrafi IV e V delle N.O.I.F., in ordine al versamento degli emolumenti, delle ritenute e dei contributi, potranno ridurre, in misura proporzionale agli importi corrisposti, le fideiussioni integrative rilasciate a seguito del superamento dei massimali sui compensi contrattuali lordi dei tesserati.

16. Sanzioni

Fatta salva ogni norma federale applicabile in materia, nei casi in cui non siano state rispettate le presenti disposizioni, ovvero nell'ipotesi che una società ponga in essere atti in contrasto con le norme di controllo emanate, sono previste le seguenti sanzioni:

- a) per la partecipazione a gare ufficiali di calciatori in un periodo precedente a quello ammesso dalla presente normativa, si applica l'art. 17 punto 5, del Codice di Giustizia Sportiva, salvo nei casi in cui si debba applicare l'art. 39 delle NOIF e nei limiti dello stesso articolo;
- b) le società che pur risultando inibite ad acquistare diritti onerosi sulle prestazioni sportive dei calciatori o costituire rapporti con calciatori professionisti o "Giovani di Serie" dai quali derivino comunque obbligazioni di natura patrimoniale, pongono ugualmente in essere tali rapporti, vengono deferite per violazione dell'art. 1 bis del Codice di Giustizia Sportiva, ed inoltre sono soggette alle previsioni di intervento ai sensi degli artt. 12 e 13 Legge 91/81;
- c) la mancata esecutività dei contratti e/o la mancata prestazione delle garanzie nei termini previsti dal presente Comunicato Ufficiale, direttamente imputabile ad una società, costituisce per la medesima violazione dei divieti e dei doveri previsti dall'art. 8, comma 14 del Codice di Giustizia Sportiva e comporta l'applicazione a carico della società responsabile della sanzione di cui all'art. 18, comma 1, lett. g) del Codice di Giustizia Sportiva, nella misura di almeno un punto di penalizzazione in classifica da scontarsi nel campionato 2018/2019;
- d) le società che, per la mancata copertura nei termini previsti delle esposizioni contratte, non ricevono il visto di esecutività, sono soggette da parte del tesserato e, nel caso di trasferimento o cessione di contratto, da parte della società di provenienza, ad azioni - da esperire presso l'organo federale competente a mezzo regolare ricorso - per il riconoscimento di un equo indennizzo a fronte dell'inadempienza verificatasi.

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 63

Il Commissario Straordinario

- ravvisata la necessità di stabilire i termini e le disposizioni regolamentari in materia di tesseramento per la stagione sportiva 2018/2019, per le società del settore dilettantistico;
- visto l'art. 27 dello Statuto Federale

d e l i b e r a

di emanare le norme relative ai termini e alle disposizioni regolamentari in materia di tesseramento per la stagione sportiva 2018/2019, per le società del settore dilettantistico, di cui all'allegato A).

PUBBLICATO IN ROMA IL 6 GIUGNO 2018

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL COMMISSARIO STRORDINARIO
Roberto Fabbricini

TERMINI E MODALITA' STABILITI DALLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI PER L'INVIO DELLE LISTE DI SVINCOLO, PER LE VARIAZIONI DI TESSERAMENTO E PER I TRASFERIMENTI FRA SOCIETA' DEL SETTORE DILETTANTISTICO E FRA QUESTE E SOCIETA' DEL SETTORE PROFESSIONISTICO, DA VALERE PER LA STAGIONE SPORTIVA 2018/2019

Le operazioni di seguito elencate sono effettuate, per via telematica, secondo le procedure stabilite dalla Lega Nazionale Dilettanti. La data di deposito telematico (apposizione della firma elettronica) delle richieste di tesseramento presso i Comitati, la Divisione Calcio a Cinque e i Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile di competenza, entro i termini fissati, stabilisce ad ogni effetto la decorrenza del tesseramento. Per i casi in cui è previsto il deposito o la spedizione in modalità cartacea, a mezzo plico postale, alla F.I.G.C., la decorrenza è stabilita a far data dalla comunicazione della F.I.G.C..

1. Variazioni di tesseramento

Le variazioni di tesseramento possono essere inoltrate con le modalità e nei termini, come di seguito riportati:

a) Calciatori "giovani dilettanti"

Il tesseramento dei calciatori "giovani dilettanti" (primo tesseramento o tesseramento a seguito di svincolo) può essere richiesto, in deroga all'art. 39 comma 1 delle N.O.I.F., fino a ***venerdì 31 maggio 2019 (ore 19.00).***

La data di deposito telematico delle richieste (apposizione firma elettronica) presso i Comitati, la Divisione Calcio a Cinque e i Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile di competenza, entro i termini fissati, stabilisce ad ogni effetto la decorrenza del tesseramento.

b) Calciatori "non professionisti"

Il tesseramento di calciatori "non professionisti" (primo tesseramento o tesseramento a seguito di svincolo), può essere effettuato:

- da domenica 1° luglio 2018 a domenica 31 marzo 2019 (ore 19.00)

La data di deposito telematico delle richieste (apposizione firma elettronica) presso i Comitati, la Divisione Calcio a Cinque e i Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile di competenza, entro i termini fissati, stabilisce ad ogni effetto la decorrenza del tesseramento.

c) Stipulazione rapporto professionistico da parte di calciatori "non professionisti" – art. 113 N.O.I.F.

I calciatori tesserati per Società associate alla Lega Nazionale Dilettanti, che abbiano raggiunto l'età prevista dall'art. 28 delle N.O.I.F., possono sottoscrivere un contratto da professionista per società di Serie A, Serie B, Serie C e richiedere il conseguente tesseramento:

- da domenica 1° luglio 2018 a martedì 31 luglio 2018 (ore 20.00) - autonoma sottoscrizione - art. 113 delle N.O.I.F.

Per società di Serie A e Serie B:

- da mercoledì 1° agosto 2018 a venerdì 17 agosto 2018 (ore 20.00) - con consenso della società dilettantistica

Per società di Serie C:

- da mercoledì 1° agosto 2018 a sabato 25 agosto 2018 (ore 12.00) - con consenso della società dilettantistica

Per società di Serie A, Serie B e Serie C:

- da giovedì 3 gennaio 2019 a venerdì 18 gennaio 2019 (ore 20.00) - con consenso della società dilettantistica

La variazione di tesseramento dovrà pervenire o essere depositata nei suddetti termini.

2. Trasferimento di calciatori "giovani dilettanti" e "non professionisti" tra società partecipanti ai Campionati organizzati dalla Lega Nazionale Dilettanti

Il trasferimento di un calciatore "giovane dilettante" o "non professionista" nell'ambito delle Società partecipanti ai Campionati organizzati dalla Lega Nazionale Dilettanti può avvenire nei seguenti distinti periodi:

a) da domenica 1° luglio 2018 a venerdì 14 settembre 2018 (ore 19.00)

b) da sabato 1° dicembre 2018 a venerdì 14 dicembre 2018 (ore 19.00)

Nell'ipotesi b) le modalità sono quelle previste per i trasferimenti suppletivi (art. 104 delle N.O.I.F.).

Le liste di trasferimento devono essere depositate per via telematica presso i Comitati, la Divisione Calcio a Cinque e i Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile di competenza entro i termini sopra stabiliti. Il tesseramento per la Società cessionaria decorre dalla data di deposito telematico (apposizione della firma elettronica) delle richieste entro i termini fissati.

3. Trasferimenti di calciatori "Giovani dilettanti" da società dilettantistiche a società di Serie A, Serie B e Serie C

Il trasferimento di un calciatore "giovane dilettante", nei limiti di età di cui all'art. 100 delle N.O.I.F., da società dilettantistiche a società di Serie A, Serie B e Serie C può avvenire nei seguenti distinti periodi:

Per società di Serie A e Serie B:

- da domenica 1° luglio 2018 a venerdì 17 agosto 2018 (ore 20.00)

Per società di Serie C:

- da domenica 1° luglio 2018 a sabato 25 agosto 2018 (ore 12.00)

Per società di Serie A, Serie B e Serie C:

b) da giovedì 3 gennaio 2019 a venerdì 18 gennaio 2019 (ore 20.00)

Nella ipotesi a) il trasferimento deve avvenire nel rispetto delle norme di cui all'art. 39 delle N.O.I.F..

Nella ipotesi b) le modalità sono quelle previste per i trasferimenti suppletivi (art. 104 delle N.O.I.F.).

La variazione di tesseramento dovrà pervenire o essere depositata nei suddetti termini.

4. Trasferimenti di calciatori "Giovani di Serie" da Società di Serie A, Serie B e Serie C a società dilettantistiche

Il trasferimento di un calciatore "Giovane di Serie" da società di Serie A, Serie B e Serie C a società dilettantistiche, può avvenire nei seguenti distinti periodi:

a) da domenica 1° luglio 2018 a venerdì 31 agosto 2018 (ore 19.00)

b) da giovedì 3 gennaio 2019 a giovedì 31 gennaio 2019 (ore 19.00)

Nella ipotesi a) il trasferimento deve avvenire nel rispetto delle norme di cui all'art. 39 delle N.O.I.F..

Nella ipotesi b) le modalità sono quelle previste per i trasferimenti suppletivi (art. 104 delle N.O.I.F.).

Le liste di trasferimento devono essere depositate o spedite, a mezzo plico raccomandato con avviso di ricevimento, ai Comitati, alla Divisione Calcio a Cinque, ai Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile di competenza entro i termini sopra stabiliti. Il tesseramento per la Società cessionaria decorre dalla data di deposito o, nel caso di spedizione a mezzo posta, dalla data di spedizione del plico raccomandato sempre che l'accordo pervenga entro i dieci giorni successivi alla data di chiusura dei trasferimenti.

Le liste di trasferimento possono essere depositate, sempre entro i termini di chiusura dei trasferimenti, anche presso le Delegazioni Provinciali e Distrettuali della Regione di appartenenza della Società cessionaria. Tale opzione non si applica per le Società appartenenti alla Divisione Nazionale Calcio a Cinque.

5. Risoluzione consensuale dei trasferimenti e delle cessioni a titolo temporaneo – Art. 103 bis N.O.I.F.

La risoluzione consensuale dei trasferimenti a titolo temporaneo, per i calciatori “non professionisti” e “giovani dilettanti” deve avvenire nel rispetto dell’art.103 bis, comma 2, delle N.O.I.F..

6. Richiesta di tesseramento calciatori professionisti che hanno risolto per qualsiasi ragione il rapporto contrattuale

Le richieste di tesseramento a favore di società dilettantistiche, da parte di calciatori professionisti che hanno risolto per qualsiasi ragione il proprio rapporto contrattuale, possono avvenire:

- da domenica 1° luglio 2018 a mercoledì 30 gennaio 2019 (ore 19.00)

Le richieste di tesseramento devono essere depositate per via telematica (apposizione della firma elettronica). Il tesseramento decorre dalla data di deposito telematico (apposizione della firma elettronica) delle richieste entro i termini fissati.

Un calciatore tesserato come professionista non può essere tesserato come dilettante prima che siano trascorsi almeno 30 giorni da quando abbia disputato la sua ultima partita come professionista.

7. Calciatori provenienti da Federazione estera e primo tesseramento di calciatori stranieri mai tesserati all'estero

a) Calciatori stranieri

Le società appartenenti alla Lega Nazionale Dilettanti possono richiedere il tesseramento, entro il 31 dicembre 2018, e schierare in campo calciatori stranieri, sia extra-comunitari che comunitari, provenienti da Federazioni estere, nei limiti e alle condizioni di cui agli artt. 40 *quater* e 40 *quinquies* delle N.O.I.F.. Ai sensi del Regolamento FIFA sullo Status e il Trasferimento dei Calciatori è fatto divieto alle Società dilettantistiche di acquisire a titolo temporaneo calciatori provenienti da Federazione estera.

Fatto salvo quanto previsto all’art. 40 *quinquies* delle N.O.I.F., i calciatori stranieri residenti in Italia, di età superiore ai 16 anni, che non siano mai stati tesserati per Federazione estera e che richiedono il tesseramento per società della L.N.D. sono parificati, ai fini del tesseramento, dei trasferimenti e degli svincoli, ai calciatori italiani.

Tali richieste di tesseramento devono essere inoltrate presso l’Ufficio Tesseramento della F.I.G.C.. La decorrenza del tesseramento è stabilita, ad ogni effetto, a partire dalla data di autorizzazione rilasciata dallo stesso Ufficio Tesseramento della F.I.G.C.. A partire dalla stagione sportiva successiva al suddetto tesseramento, le richieste di tesseramento dovranno essere inoltrate per via telematica presso i Comitati, la Divisione e i Dipartimenti di competenza delle Società interessate, ai sensi degli artt. 40 *quater* e 40 *quinquies* delle N.O.I.F..

Un calciatore tesserato come professionista non può essere tesserato come dilettante prima che siano trascorsi almeno 30 giorni da quando abbia disputato la sua ultima partita come professionista.

b) Calciatori italiani

Le società appartenenti alla Lega Nazionale Dilettanti possono richiedere il tesseramento, entro **giovedì 31 gennaio 2019**, di calciatori italiani provenienti da Federazioni estere con ultimo tesseramento da professionista, nonché richiedere il tesseramento, entro **sabato 30 marzo 2019**, di calciatori italiani dilettanti provenienti da Federazioni estere. E' fatto salvo quanto previsto all'art. 40 *quater*, comma 2, delle N.O.I.F. e all'art. 40 *quinquies*, comma 4, delle N.O.I.F..

Le richieste di tesseramento di calciatori italiani provenienti da Federazione estera devono essere inoltrate presso l'Ufficio Tesseramento della F.I.G.C.. La decorrenza di tale tesseramento è stabilita ad ogni effetto, a partire dalla data di autorizzazione rilasciata dallo stesso Ufficio Tesseramento della F.I.G.C..

Un calciatore tesserato come professionista non può essere tesserato come dilettante prima che siano trascorsi almeno 30 giorni da quando abbia disputato la sua ultima partita come professionista.

8. Termini annuali richiesti dalle norme regolamentari

Vengono fissati i seguenti termini per le diverse previsioni regolamentari soggette a determinazioni annuali:

a) Art. 107 delle N.O.I.F. (Svincolo per rinuncia)

Le liste di svincolo da parte di società dilettantistiche per calciatori "non professionisti" e "giovani dilettanti", devono essere depositate per via telematica presso i Comitati, la Divisione Calcio a Cinque e i Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile di competenza entro i termini sottoindicati:

- da domenica 1° luglio 2018 a sabato 14 luglio 2018 (ore 12.00)

(vale la data di deposito telematico delle richieste – apposizione della firma elettronica – sempre che le stesse pervengano entro e non oltre i termini sopraindicati).

Liste di svincolo suppletive:

- da sabato 1° dicembre 2018 a venerdì 14 dicembre 2018 (ore 19.00)

(vale la data di deposito telematico delle richieste – apposizione della firma elettronica – sempre che le stesse pervengano entro e non oltre i termini sopraindicati).

Il tesseramento dei calciatori svincolati in questo periodo deve avvenire a far data da **sabato 15 dicembre 2018**.

b) Art. 117 comma 5 delle N.O.I.F.

Un eventuale nuovo contratto da professionista a seguito di risoluzione del rapporto contrattuale conseguente a retrocessione della società dal Campionato Serie C della Stagione Sportiva 2017/18 al Campionato Nazionale Serie D, può essere sottoscritto:

Per società di Serie A e Serie B:

- da domenica 1° luglio 2018 a venerdì 17 agosto 2018 (ore 20.00) – autonoma sottoscrizione

Per società di Serie C:

- da domenica 1° luglio 2018 a sabato 25 agosto 2018 (ore 12.00) – autonoma sottoscrizione

Per società di Serie A, Serie B e Serie C:

b) da giovedì 3 gennaio 2019 a venerdì 18 gennaio 2019 (ore 20.00) – con consenso della società dilettantistica

c) Art. 108 delle N.O.I.F. (svincolo per accordo)

Il deposito degli accordi di svincolo, presso i Comitati, la Divisione Calcio a Cinque e i Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile di competenza, dovrà avvenire entro 20 giorni dalla stipulazione e comunque entro e non oltre **venerdì 28 giugno 2019 (ore 19.00)**.

Gli Organi federali competenti provvederanno allo svincolo a far data da **lunedì 1° luglio 2019**.

TERMINI E MODALITA' PER L'INVIO DELLE LISTE DI SVINCOLO DI CALCIATORI "GIOVANI"

Art. 107 delle N.O.I.F. (svincolo per rinuncia)

I calciatori "Giovani" tesserati con vincolo annuale entro il 30 novembre possono essere inclusi in lista di svincolo da trasmettere per via telematica ai Comitati di competenza entro i termini stabiliti:

- da sabato 1° dicembre 2018 a venerdì 14 dicembre 2018 (ore 19.00)

Il tesseramento dei calciatori svincolati in questo periodo deve avvenire a far data da **sabato 15 dicembre 2018**.

TERMINI E MODALITA' PER LE VARIAZIONI DI ATTIVITA'

Art. 118 delle N.O.I.F.

Per la Stagione Sportiva 2018/2019, il termine fissato per l'invio o il deposito delle richieste di variazione di attività ai sensi dell'art.118 delle N.O.I.F. è da **domenica 1° luglio 2018 a venerdì 14 settembre 2018 (ore 19.00)**.



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

SEGRETERIA FEDERALE

Roma, 22 febbraio 2018
Prot. 16219/SS 17-18
FIGC/Segreteria Federale

Spett.li

Lega Nazionale Professionisti Serie A
Milano

Lega Nazionale Professionisti Serie B
Milano

Lega Pro
Firenze

Lega Nazionale Dilettanti
Roma

c.c. F.I.G.C. - Ufficio Sistemi Informativi

**Oggetto: Applicazione Legge di bilancio 2018, n.205 del 27 dicembre 2017
- Tesseramento minori stranieri**

In riferimento all'applicazione della Legge di bilancio 2018, n.205 del 27 dicembre 2017 in materia di Tesseramento minori stranieri, si riportano di seguito alcune indicazioni operative:

Ambito di applicazione

La Legge n.205 del 27 dicembre 2017, entrata in vigore il 1° gennaio 2018, (di seguito "Legge") riferisce che *"i minori cittadini di Paesi terzi, anche non in regola con le norme relative all'ingresso e al soggiorno, laddove siano iscritti da almeno un anno a una qualsiasi classe dell'ordinamento scolastico italiano, possono essere tesserati presso società o associazioni affiliate alle federazioni sportive nazionali, alle discipline sportive associate o agli enti di promozione sportiva, anche para-olimpici, senza alcun aggravio rispetto a quanto previsto per i cittadini italiani"*.

Modalità di tesseramento e documentazione prevista

La Legge stabilisce che i giovani atleti interessati dal provvedimento, seppur di cittadinanza non italiana, possano essere tesserati con le stesse procedure previste per il tesseramento degli italiani.

Ne consegue che la richiesta di tesseramento riguardante i predetti minori dovrà essere presentata all'Ente/Ufficio che effettua il tesseramento degli italiani e che lo autorizzerà, con gli stessi termini di decorrenza e di efficacia, verificata la conformità della documentazione presentata.

Resta inteso che la competenza per il tesseramento di calciatori minori stranieri provenienti da Federazione estera sarà sempre in capo all'Ufficio Tesseramento FIGC.

In ragione di quanto sopra, si evidenzia che gli stessi, all'atto del tesseramento devono presentare la documentazione richiesta per un giovane atleta di cittadinanza italiana, fatta salva l'obbligatorietà della presentazione dei seguenti, ulteriori, documenti da allegare alla richiesta di tesseramento:

- Certificato rilasciato da istituti scolastici pubblici o paritari in cui sia attestata l'iscrizione del minore da almeno 365 giorni continuativi precedenti alla richiesta di tesseramento;
- Documento identificativo del calciatore;
- Documento identificativo dell'esercente la potestà genitoriale;
- Dichiarazione attestante eventuali precedenti tesseramenti per Federazione estera.

In caso di calciatori la cui potestà genitoriale non sia esercitata dai genitori biologici:

- Provvedimento dell'Autorità Giudiziaria relativo alla nomina del tutore;
- Autocertificazione del tutore relativa alla dimora/residenza e al mantenimento/cura del minore.

Le Leghe e i Comitati Regionali, attraverso i propri Uffici Tesseramento, provvederanno ad assicurare l'acquisizione ed il controllo della documentazione richiamata ed a effettuare il tesseramento.

Alla luce della normativa FIFA vigente in materia ed in particolare con quanto disposto dall'art. 19 della FIFA Regulations on the Status and Transfer of Players, si segnala che la possibilità del tesseramento secondo quanto previsto dalla nuova normativa potrà esser oggetto di valutazione da parte della FIFA.

In considerazione di quanto sopra e della responsabilità della Federazione sulla piena applicazione dei regolamenti internazionali, ci si riserva, anche in sede di prima applicazione, di richiedere agli Enti e Uffici emittenti copia del tesseramento e della relativa documentazione a sostegno dei calciatori così tesserati.

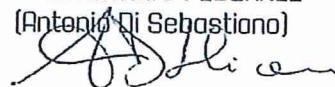
Registrazione su sistema informatico

Ai fini della registrazione dei tesseramenti ex. L. 205/2017 sul sistema informatico federale, è necessario prevedere la definizione di una nuova struttura dati che permetterà di identificare e gestire tali tesseramenti attraverso un apposito flag. Tale procedura permetterà di lasciare invariati gli status da applicare secondo l'attuale classificazione, evitando il problematico proliferare di nuovi codici di status e consentendo l'utilizzo di dati già presenti ai fini statistici.

L'Ufficio Sistemi Informativi della FIGC, di concerto con le Leghe, provvederà all'implementazione della nuova struttura.

Cordiali saluti.

IL SEGRETARIO FEDERALE
(Antonio Di Sebastiano)





COMUNICATO UFFICIALE N.270 **Stagione Sportiva 2017/2018**

Approssimandoci alla conclusione della corrente Stagione Sportiva 2017-2018, si richiama l'attenzione dei Comitati e delle Divisioni sulla necessità di informare le rispettive Società in ordine alla corretta applicazione **dell'art. 32 bis, delle N.O.I.F., inerente la durata del vincolo di tesseramento e lo svincolo per decadenza.**

Ad oggi, come risulta confermato anche dai numerosi procedimenti innanzi ai competenti Organi di Giustizia Sportiva relativi a deferimenti per l'irregolare posizione di tesseramento, numerose Società della L.N.D. e molti calciatori/calciatrici hanno erroneamente interpretato la valenza dello svincolo per decadenza del tesseramento, nel senso cioè che – una volta ottenuto lo stesso – gli stessi ritengono di poter svolgere attività senza contrarre un nuovo vincolo che, ovviamente, ad eccezione dei casi previsti dall'art. 94 ter, comma 7, delle N.O.I.F., dovrebbe essere di durata annuale. La partecipazione di un calciatore/calciatrice all'attività federale deve prevedere necessariamente il tesseramento, da parte dello stesso, e in caso contrario le Società e i calciatori/calciatrici incorrono nelle sanzioni previste dal Codice di Giustizia Sportiva.

Per tale motivo, a specifica delle disposizioni di cui all'art. 32 bis, delle N.O.I.F., è opportuno chiarire che, **fatta salva la previsione di cui al punto 7, dell'art. 94 ter, delle N.O.I.F., così come modificato dalla F.I.G.C. con propri Comunicati Ufficiali n. 163/A del 22 ottobre 2015 e n. 210/A del 30 novembre 2015, il calciatore/calciatrice che ottiene lo svincolo per decadenza del tesseramento, per svolgere attività federale deve assumere con la propria o con altra Società un vincolo della durata di una sola stagione sportiva, al termine della quale il tesseramento decade automaticamente. Tale procedura dovrà, ovviamente, essere ripetuta per ogni stagione sportiva nella quale il calciatore/calciatrice intenda partecipare all'attività federale.**

Si raccomanda a tutte le Società la scrupolosa osservanza delle suddette disposizioni.

PUBBLICATO IN ROMA IL 4 MAGGIO 2018

IL SEGRETARIO GENERALE
Massimo Ciaccolini

IL PRESIDENTE
Cosimo Sibilia



Roma, 20 giugno 2018

Protocollo:

Ai Comitati

Al Dipartimento Interregionale

Al Dipartimento Calcio Femminile

Alla Divisione Calcio a Cinque

LORO SEDI

CIRCOLARE n. 75

Oggetto: **applicazione L. 12 del 20 Gennaio 2016 – IUS SOLI SPORTIVO**

Approssimandosi l'inizio della nuova stagione sportiva, 2018/2019, si reputa opportuno richiamare l'attenzione in ordine a quanto già comunicato dalla scrivente Lega con le Circolari n. 72 del 20 maggio 2016 e n. 82 del 20 giugno 2017, relativamente ad alcune indicazioni operative fornite dalla F.I.G.C. sull'applicazione della Legge indicata all'oggetto:

Ambito di applicazione

La Legge n. 12 del 20 Gennaio 2016, come noto entrata in vigore il 16 Febbraio 2016 e il cui testo si allega alla presente Circolare per economia di riferimento, si applica ai minorenni cittadini non italiani che risultano regolarmente residenti in Italia da un periodo anteriore al decimo anno di età (ivi compreso il giorno del decimo compleanno).

Modalità di tesseramento e documentazione prevista

La Legge stabilisce che i giovani atleti interessati dal provvedimento, seppur di cittadinanza non italiana, possano essere tesserati con le stesse procedure previste per il tesseramento degli italiani.



In ragione di quanto sopra, si evidenzia che gli stessi, all'atto del tesseramento devono presentare la documentazione richiesta per un giovane atleta di cittadinanza italiana, fatta salva l'obbligatorietà della presentazione di un certificato di residenza storico, da cui si possa evincere che il calciatore soddisfi le condizioni previste dalla Legge in oggetto.

Ne consegue che la richiesta di tesseramento riguardante i predetti minori dovrà essere presentata all'Ente che effettua il tesseramento degli italiani e che lo autorizzerà, con gli stessi termini di decorrenza e di efficacia.

Resta inteso che la competenza per il tesseramento di calciatori minori stranieri provenienti da Federazione estera sarà sempre in capo all'Ufficio Tesseramento F.I.G.C. e alla Commissione Minori F.I.G.C.

Restano, altresì, ferme le procedure vigenti nonchè la competenza della Commissione Minori della F.I.G.C. per il primo tesseramento in Italia di tutti i calciatori minori stranieri che, ancorchè residenti in Italia, non rispondono ai requisiti previsti dalla Legge n. 12 del 20 Gennaio 2016.

Si specifica, infine, che il comma 2, della citata Legge trova la sua ratio nella esigenza di garantire allo straniero il mantenimento del tesseramento, a condizione che attivi le procedure di richiesta di acquisizione della cittadinanza italiana.

Si invitano i Comitati, i Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile e la Divisione Calcio a Cinque a voler dare immediata e puntuale informativa della presente Circolare alle rispettive Società dipendenti.

IL SEGRETARIO GENERALE
(Massimo Ciaccolini)

IL PRESIDENTE
(Cosimo Sibilia)

LEGGE 20 gennaio 2016, n. 12

Disposizioni per favorire l'integrazione sociale dei minori stranieri residenti in Italia mediante l'ammissione nelle società sportive appartenenti alle federazioni nazionali, alle discipline associate o agli enti di promozione sportiva. (16G00016)

(GU n.25 del 1-2-2016)

Vigente al: 16-2-2016

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Art. 1

1. I minori di anni diciotto che non sono cittadini italiani e che risultano regolarmente residenti nel territorio italiano almeno dal compimento del decimo anno di età possono essere tesserati presso società sportive appartenenti alle federazioni nazionali o alle discipline associate o presso associazioni ed enti di promozione sportiva con le stesse procedure previste per il tesseramento dei cittadini italiani.

2. Il tesseramento di cui al comma 1 resta valido, dopo il compimento del diciottesimo anno di età, fino al completamento delle procedure per l'acquisizione della cittadinanza italiana da parte dei soggetti che, ricorrendo i presupposti di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, hanno presentato tale richiesta.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 20 gennaio 2016

MATTARELLA

Renzi, Presidente del Consiglio
dei ministri

Visto, il Guardasigilli: Orlando



Roma, 26 Giugno 2018

Segr./CS/MC/mde

Ai Comitati Regionali

Alla Divisione Calcio a Cinque

Al Dipartimento Interregionale

Al Dipartimento Calcio Femminile

LORO SEDI

CIRCOLARE n. 77

Con riferimento alle disposizioni di cui all'art. 118, delle N.O.I.F., nonché alle Circolari L.N.D. n. 38 del 30 Giugno 2011, n. 49 del 15 Giugno 2012, n. 58 del 17 Giugno 2013, n. 61 del 17 Giugno 2014, n. 61 del 24 Giugno 2015, n. 77 del 17 Giugno 2016 e n. 83 del 22 Giugno 2017, si rappresentano le modalità e le procedure in ordine alla variazione di attività per la Stagione Sportiva 2018/19.

In linea con le disposizioni F.I.F.A., al fine di permettere lo svolgimento di attività di calcio a undici e di calcio a cinque ai calciatori "non professionisti" (art. 29, N.O.I.F.) e "giovani dilettanti" (art.32, N.O.I.F.), è consentita la variazione di attività con i limiti e le modalità fissate dall'art.118, delle N.O.I.F.

E' quindi consentito:

- a) ai tesserati per Società di calcio a undici variare l'attività assumendo il tesseramento/vincolo per una diversa Società di calcio a cinque, fermo restando il tesseramento/vincolo con la precedente Società di calcio a undici;
- b) ai tesserati per Società di calcio a cinque variare l'attività assumendo il tesseramento/vincolo per una diversa Società di calcio a undici, fermo restando il tesseramento/vincolo con la precedente Società di calcio a cinque.

La variazione di attività è consentita una sola volta per Stagione Sportiva, nel periodo stabilito annualmente dalla F.I.G.C. che – per la Stagione Sportiva 2018/19 – **è fissato dal 1° luglio 2018 al 14 settembre 2018 (ore 19.00)**. Una volta variata l'attività, il calciatore che intende variare la stessa e, quindi, ripristinare l'originario rapporto con la Società "quiescente", deve necessariamente



attendere la riapertura dei termini previsti per la Stagione Sportiva successiva **2019/2020**. Qualora la Società “quiescente” abbia cessato definitivamente ogni attività o abbia cessato la sola attività oggetto della ricostituzione del rapporto di tesseramento, il calciatore può aggiornare la sua posizione di tesseramento unicamente a favore di Società che svolgono la medesima attività ripristinata dallo stesso.

Non è consentita la variazione di attività per calciatori che hanno sottoscritto accordi economici ai sensi dell’art. 94 ter, delle N.O.I.F.

Non è consentita la variazione di attività dei calciatori, da e per Società che, nel periodo temporale in cui il tesserato può esercitare il diritto di richiedere tale variazione, hanno un contemporaneo titolo sportivo a partecipare sia ad attività di calcio a undici che di calcio a cinque. In tale ultimo caso, i calciatori non professionisti e giovani dilettanti tesserati per Società che hanno sia attività di Calcio a undici sia attività di Calcio a Cinque possono svolgere entrambe le discipline esclusivamente a favore della Società presso la quale sono tesserati.

In linea generale, non è consentita la variazione di attività, da parte dei calciatori, in costanza di una **effettiva partecipazione** al Campionato da parte delle Società che intendono integrare la propria attività agonistica con una nuova disciplina, sia essa di Calcio a undici o di Calcio a Cinque. **La semplice iscrizione** ad un Campionato di Calcio a undici o di Calcio a Cinque, pertanto, non può essere considerata motivo di preclusione per la variazione di attività dei tesserati, se quest’ultima interviene in un periodo temporale in cui gli stessi tesserati esercitano il diritto ex art. 118, N.O.I.F. entro il termine perentorio stabilito annualmente dal Consiglio Federale.

Per i calciatori stranieri tesserati ai sensi degli artt. 40 quater e 40 quinquies, delle N.O.I.F., è consentita la variazione di attività, fermi restando i limiti e le condizioni di cui alle sopracitate norme. Per i calciatori stranieri tesserati in ambito dilettantistico con vincolo annuale, il tesseramento in variazione è valido sino al termine della Stagione Sportiva.

A seguito della prima variazione, la ulteriore richiesta di variazione di attività può essere effettuata **solo a favore** della Società di calcio a undici o di calcio a cinque per la quale il calciatore risulta tesserato/vincolato in “quiescenza”.

I calciatori che hanno variato l’attività possono essere trasferiti a titolo definitivo e/o in prestito, anche nello stesso periodo, **solo tra Società “pure”** che svolgono la medesima attività; per i calciatori che hanno variato l’attività, quindi, non è consentito il trasferimento a favore di Società che svolgono contemporaneamente attività di calcio a undici e calcio a cinque. In proposito, si evidenzia la seguente applicazione pratica della norma generale a casi specifici:

- il calciatore cambia attività e, successivamente, la Società dell’attività prescelta per la quale si tesserava o nella quale viene trasferito integra la propria attività con la partecipazione ad un



Campionato di una disciplina diversa da quella prescelta dal tesserato: in questo caso, il tesserato può partecipare esclusivamente al Campionato che la Società disputa nell'attività dallo stesso prescelta al momento della variazione di attività.

Gli svincoli di cui agli articoli 108, 109 e 111, delle N.O.I.F., hanno validità ed efficacia unicamente in relazione al tesseramento in variazione della Società dell'attività prescelta, e non hanno alcun effetto sul vincolo di tesseramento con la Società dell'attività "quiescente". Una volta svincolato, il calciatore può aggiornare la sua posizione di tesseramento unicamente a favore di Società "pure" che svolgono la medesima attività dallo stesso prescelta.

Fatta salva la previsione di cui all'art. 94 ter, delle N.O.I.F., gli svincoli di cui all'art. 32 bis, delle N.O.I.F., hanno validità ed efficacia sia in relazione al tesseramento in variazione della Società dell'attività prescelta, sia sul vincolo di tesseramento con la Società dell'attività "quiescente", a condizione che la procedura venga contestualmente attuata sia presso il Comitato, la Divisione Calcio a Cinque o il Dipartimento cui appartiene la Società dell'attività prescelta in variazione, sia presso il Comitato, la Divisione Calcio a Cinque o il Dipartimento cui appartiene la Società dell'attività "quiescente". In entrambi i casi, valgono le modalità di cui all'art. 32 bis, commi 2 e 3, delle N.O.I.F., con particolare riferimento alla spedizione della raccomandata sia alla Società "quiescente" sia alla Società dell'attività prescelta.

Una volta svincolato **dalla Società dell'attività prescelta in variazione e dalla Società dell'attività "quiescente"**, il calciatore può aggiornare la sua posizione di tesseramento sia per Società "pure" che per Società che svolgono contemporaneamente attività di calcio a undici e calcio a cinque.

Gli svincoli di cui agli articoli 107 e 110, delle N.O.I.F., hanno validità ed efficacia unicamente in relazione al tesseramento della Società che ha effettuato lo svincolo o che ha cessato l'attività, anche se trattasi di Società dell'attività "quiescente". Una volta svincolato, il calciatore tesserato in variazione, che intenda nuovamente variare l'attività, potrà effettuare tale variazione con le modalità ed i limiti di cui all'articolo 118, delle N.O.I.F., o aggiornare la sua posizione di tesseramento unicamente a favore di Società "pure" che svolgono la medesima attività dallo stesso prescelta.

Nel caso in cui gli svincoli di cui agli articoli 107 e 110, delle N.O.I.F., siano stati effettuati in relazione al tesseramento dell'attività "quiescente", al calciatore è consentito il trasferimento anche a Società che svolgono sia attività di calcio a undici che di calcio a cinque, a condizione che il calciatore vada a svolgere la medesima attività a suo tempo prescelta.

L'invio o il deposito delle richieste di variazione di attività potrà essere effettuato nei periodi fissati dalla F.I.G.C. (per la stagione 2018/19 il periodo stabilito è **dal 1° luglio 2018 al 14 settembre 2018, ore 19.00**), attraverso l'invio dell'apposito modulo federale **in forma telematica**



(apposizione della firma elettronica) con le modalità previste dall'art.118, comma 6, delle N.O.I.F., ai Comitati, Divisione Calcio a Cinque o Dipartimenti di competenza.

La variazione di attività consente al calciatore di svolgere esclusivamente l'attività a favore della Società per la quale ha effettuato la variazione; il tesseramento a favore della Società per la quale è stata inoltrata la variazione decorre dal giorno successivo di invio e/o di deposito dell'apposito modulo federale presso l'Ente di appartenenza della Società interessata.

I calciatori colpiti da sanzione di squalifica, che hanno cambiato attività ai sensi dell'art. 118, N.O.I.F., scontano le rispettive squalifiche, anche per il solo residuo, con le modalità di cui all'art. 22, comma 6, del Codice di Giustizia Sportiva.

Le disposizioni di cui alla presente Circolare **si applicano anche alle calciatrici.**

Si invitano i Comitati, la Divisione Calcio a Cinque e i Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile a voler dare immediata e puntuale informativa alle rispettive Società dipendenti.

IL SEGRETARIO GENERALE
(Massimo Ciaccolini)

IL PRESIDENTE
(Cosimo Sibilia)



Ufficio Tesseramento

TRASFERIMENTI INTERNAZIONALI DI CALCIATORI MINORI E PRIMO TESSERAMENTO DI MINORI STRANIERI

Art. 19 FIFA Regulations on Status and Transfer of Players

Nota riepilogativa

Stagione Sportiva 2018/2019

Documento di sintesi redatto dall'Ufficio Tesseramento FIGC a mero scopo divulgativo. Per un quadro completo della materia, si rimanda alla regolamentazione in tema di protezione dei minori e ai provvedimenti degli organi competenti.

Premessa

Ogni trasferimento internazionale di un calciatore minorenni e ogni primo tesseramento di un calciatore minorenni che non ha la cittadinanza del paese in cui desidera essere tesserato è soggetto all'approvazione della Sottocommissione del FIFA Players' Status (di seguito: Sottocommissione; cfr. art. 19, comma 4, del FIFA Regulations on Status and Transfer of Players, di seguito: Regolamento).

L'obiettivo della FIFA è quello di contribuire a salvaguardare la tutela dei minori e garantire che le disposizioni in materia (cfr. art. 19 del Regolamento) siano applicate correttamente.

Le norme relative alla tutela dei minori, per i trasferimenti internazionali e per i primi tesseramenti di calciatori minorenni che non hanno la cittadinanza del paese in cui desiderano essere tesserati per la prima volta, si applicano a calciatori e calciatrici, professionisti e dilettanti, di calcio a undici e di calcio a cinque.

La regola

L'art. 19 commi 1 e 3 del Regolamento vieta:

- il trasferimento internazionale di calciatori minorenni
- il primo tesseramento di un calciatore minorenni per una federazione di un paese di cui non è cittadino

Le quattro eccezioni

Primo tesseramento e trasferimento internazionale

Il Regolamento contiene quattro eccezioni alla regola generale che impedisce il trasferimento internazionale e il primo tesseramento dei calciatori minorenni (cfr. art. 19, comma 2, del Regolamento):

- a) i genitori del calciatore si trasferiscono per una motivazione non legata al calcio
- b) il trasferimento avviene all'interno dell'UE/EEE e il giocatore ha più di 16 anni
- c) il giocatore vive a non più di 50 km dal confine e il club si trova a non oltre 50 km dal confine

Solo primo tesseramento

Vi è un'ulteriore eccezione denominata "Regola dei 5 anni" (cfr. art. 19, comma 4, del Regolamento) per la cui applicazione il calciatore minorenni straniero deve aver vissuto ininterrottamente per almeno cinque anni nel paese nel quale intende essere tesserato.

N.B.: per la sua specificità questa eccezione si applica solo ai primi tesseramenti e non ai trasferimenti internazionali.

L'esenzione concessa alla FIGC

A causa del numero elevato di primi tesseramenti e trasferimenti internazionali di calciatori minorenni a livello dilettantistico, il FIFA Players' Status Committee ("PSC") ha previsto la possibilità di una "esenzione limitata" con cui la Sottocommissione può, su richiesta, concedere alle federazioni una deroga all'obbligo di richiedere la preventiva autorizzazione per quanto riguarda i calciatori minorenni ai sensi dell'art. 19, comma 4, del Regolamento (cfr. Circolare FIFA n. 1209). Tuttavia, il PSC ha stabilito che tali esenzioni limitate, se concesse, sono applicabili unicamente per calciatori minorenni dilettanti che intendano essere tesserati esclusivamente per società puramente dilettantistiche, non titolate a tesserare calciatori con status diverso da quello di dilettante (nello status di dilettante sono compresi anche i ragazzi tesserati come Settore Giovanile) e senza collegamenti di natura legale, finanziaria o "de facto" con alcun club professionistico, e comunque per casistiche che soddisfino **integralmente e letteralmente** i requisiti di cui agli art. 19 e 19bis del Regolamento.

Guida pratica

Società Dilettantistiche

1. PRATICHE DI COMPETENZA DELLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI E DELLA COMMISSIONE MINORI FIGC

Legge n. 12 del 20 gennaio 2016 – c.d. Ius Soli Sportivo

L'applicazione della Legge 12/2016 seguirà l'iter descritto nella circolare LND n. 75 del 20 giugno 2018 (tabella 3).

Le richieste di tesseramento in applicazione alla suddetta normativa dovranno essere inviate al **Comitato Regionale, Divisione Calcio a 5 e Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile** di competenza.

Legge n. 205 del 27 dicembre 2017 – c.d. Legge di Bilancio 2018

L'applicazione della Legge 205/2017 seguirà l'iter descritto nella circolare FIGC del 22 febbraio 2018 (tabella 4).

Le richieste di primo tesseramento riferite alla suddetta normativa dovranno essere inviate al **Comitato Regionale, Divisione Calcio a 5 e Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile** di competenza.

Le richieste di calciatori provenienti da federazione estera riferite alla suddetta normativa dovranno essere inviate alla **Commissione Minori FIGC**.

Per i calciatori minorenni che non abbiano ancora compiuto 10 anni

La richiesta di tesseramento di tutti i calciatori minorenni (primo tesseramento o trasferimento internazionale) per società dilettantistiche, corredata da tutta la documentazione necessaria (vedi Tabelle 1 e 2) deve essere inviata al Comitato Regionale/Divisione/Dipartimento territorialmente competente. Sarà cura di tale Ente provvedere alla verifica dei requisiti di cui all'art. 19 del Regolamento e procedere al conseguente tesseramento.

2. PRATICHE DI COMPETENZA DELLA COMMISSIONE MINORI FIGC

Tutte le pratiche di tesseramento non ricomprese nelle fattispecie sopra elencate sono di competenza della **Commissione Minori FIGC**.

Per i calciatori minorenni che abbiano compiuto 10 anni – Art. 19 regolamento FIFA sullo status e trasferimento dei calciatori

La richiesta di primo tesseramento di calciatori minorenni stranieri, corredata da tutta la documentazione necessaria (vedi Tabelle 1 e 2) deve essere inviata per via telematica alla Commissione Minori FIGC., attraverso il portale della Lega Nazionale Dilettanti.

Si comunica che la documentazione indicata nelle tabelle 1 e 2 dovrà essere accompagnata anche dalla dichiarazione della società relativa alla mancanza di collegamenti con società professionistiche che potete trovare allegata a questa nota.

Se la richiesta risulterà essere completamente in linea con l'art. 19 del Regolamento FIFA e con l'esenzione limitata concessa alla FIGC, il tesseramento verrà autorizzato direttamente dalla Commissione Minori FIGC.

Se invece la richiesta non rientra tra quelle valutabili direttamente dalla FIGC l'istanza di autorizzazione verrà trasmessa alla Sottocommissione FIFA per le valutazioni di competenza. In questo caso è obbligatorio produrre la documentazione, oltre che in italiano, in una delle quattro lingue ufficiali FIFA (inglese, francese, tedesco, spagnolo).

In caso di trasferimento internazionale la competenza resta in capo all'Ufficio Tesseramento FIGC, previa approvazione da parte della Commissione Minori FIGC.

Per i calciatori minorenni non accompagnati dai genitori (affido/tutela)

Si evidenzia che la Sottocommissione e il TAS - Tribunale Arbitrale dello Sport, con riferimento alle richieste di tesseramento di calciatori minorenni non accompagnati dai genitori (affido/tutela), hanno ripetutamente affermato, e ribadito anche recentemente, che *"l'eventuale delega della potestà genitoriale di un minore a un parente o a un terzo soggetto non può essere considerata quale eccezione al generale divieto di cui all'art. 19, comma 2, del Regolamento"* non riconoscendo la figura del tutore quale alternativa a quella dei genitori.

Le richieste di tesseramento non conformi alla disciplina vigente ed alla presente "Guida pratica" saranno archiviate prive di ogni effetto e, ove necessario, si procederà alla revoca del tesseramento ai sensi dell'art. 42.1 lett. a) NOIF e a ogni provvedimento conseguente.

La Tabella 1 mostra la documentazione specifica che deve essere prodotta per ogni eccezione relativa al tesseramento e/o trasferimento internazionale di un calciatore minorenne in applicazione di quanto disposto **dall'Art. 19 del Regolamento FIFA** sullo Status e Trasferimento dei Calciatori. I documenti rilevanti per ogni singola eccezione dovranno essere prodotti contestualmente alla richiesta.

La Tabella 2 indica le informazioni minime che devono essere contenute in ogni documento allegato.

La Tabella 3 mostra la documentazione specifica che deve essere prodotta nelle casistiche riferite alla **legge sullo Ius Soli Sportivo**

La Tabella 4 mostra la documentazione specifica che deve essere prodotta nelle casistiche riferite alla **legge di Bilancio 2018**

Ufficio Tesseramento

Eccezione in accordo al Regolamento FIFA o a precedenti legali/giurisprudenza	Art. 19, comma 2, lett. A		Art. 19, comma 2, lett. B		Art. 19, comma 2, lett. C		Art. 19, comma 4	Scambio Studentesco		Ragioni umanitarie (con genitori)		Ragioni umanitarie (senza genitori)	
anche conosciuta come...	I genitori si sono trasferiti per motivi non legati al calcio		Il calciatore ha più di 16 anni e si muove nel territorio UE/EEE		Regola dei 50km		Regola dei 5 anni						
Transfer Internazionale (TI) o Primo Tesseramento (PT)?	PT	TI	PT	TI	PT	TI	PT	PT	TI	PT	TI	PT	TI
Documenti obbligatori													
Documentazione sulla formazione scolastica			✓	✓				✓	✓				
Documentazione su alloggio/cure al calciatore			✓	✓				✓	✓				
Documentazione sulla formazione calcistica			✓	✓									
Contratto di lavoro dei genitori	✓	✓											
Autorizzazione dei genitori			✓	✓				✓	✓				
Certificato di nascita del calciatore	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Consenso della federazione che rilascia il calciatore					✓	✓							
Prova della validità della regola dei 50 km					✓	✓							
Documento attestante l'identità e la nazionalità del calciatore	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Documento attestante l'identità e la nazionalità dei genitori	✓	✓						✓	✓	✓	✓		
Certificato di residenza del calciatore	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓						
Certificato di residenza dei genitori	✓	✓								✓	✓		
Modulo di richiesta del primo tesseramento	✓		✓		✓		✓	✓		✓		✓	
Modulo di richiesta del tesseramento internazionale		✓		✓		✓			✓		✓		✓
Permesso di soggiorno dei genitori	✓	✓											
Documentazione sullo scambio studentesco								✓	✓				

Ufficio Tesseramento

Modulo di adesione al programma di scambio studentesco								✓	✓				
Conferma del rientro del calciatore alla fine del periodo di scambio studentesco								✓	✓				
Conferma della partecipazione del calciatore allo scambio studentesco da parte dell'istituto del Paese di origine								✓	✓				
Status del nuovo club e durata del tesseramento								✓	✓				
Autorizzazione della famiglia ospitante								✓	✓				
Prova dello status di rifugiato dei genitori										✓	✓		
Prova dello status di rifugiato del calciatore												✓	✓
Prova dell'affido del calciatore												✓	✓
Autorizzazione dell'affidatario												✓	✓
Situazione dei genitori												✓	✓
Status del nuovo club										✓	✓	✓	✓
Rapporti del calciatore con il club precedente													✓

Tabella 1

Ufficio Tesseramento

Documento	Informazioni necessarie
Documentazione sulla formazione scolastica	◦ Nome dell'istituto scolastico ◦ Informazioni sul curriculum scolastico/orario delle lezioni fornito dall'istituto scolastico
Documentazione sulla formazione calcistica	◦ Orario degli allenamenti e della formazione calcistica ◦ Data di inizio e durata della formazione accademica/calcistica
Documentazione sull'alloggio/cure al calciatore	◦ Indirizzo dell'alloggio ◦ Nome del tutore/ identità e relazione con il calciatore ◦ (<i>nel caso di scambi studenteschi</i>) Nome ed indirizzo della famiglia che ospita il minore
Contratto di lavoro dei genitori	◦ Nome del datore di lavoro ◦ Indirizzo del datore di lavoro ◦ Nome completo del lavoratore ◦ Descrizione delle mansioni lavorative ◦ Dettagli sulla remunerazione del lavoratore ◦ Data di inizio del rapporto di lavoro ◦ Termini di validità del contratto
Autorizzazione dei genitori	◦ Nome completo dei genitori ◦ Nome completo del calciatore ◦ Autorizzazione
Certificato di nascita del calciatore	◦ Nome completo del calciatore ◦ Data di nascita ◦ Luogo di nascita ◦ Nome completo dei genitori
Consenso della federazione che rilascia il calciatore	◦ Nome della federazione ◦ Data del consenso
Prova dei 50 km	◦ Residenza del calciatore e dei genitori ◦ Sede del club ◦ Distanze tra la residenza del calciatore e il confine e tra il confine e la sede del club
Documento di identità e nazionalità - calciatore o genitori	◦ Nome completo ◦ Nazionalità
Certificato di residenza - calciatore o genitori	◦ Data di inizio della residenza ◦ Indirizzo di residenza
◦ Modulo di richiesta primo tesseramento ◦ Modulo di richiesta trasferimento internazionale	◦ Richiesta formale ◦ Motivazioni della richiesta/spiegazione delle circostanze alla base della richiesta ◦ Data della richiesta
Permesso di soggiorno - calciatore o genitori	◦ Nazione ◦ Data di rilascio ◦ Nome completo del titolare ◦ Termini di validità
Documentazione sullo scambio studentesco	Informazioni sul programma di scambio studentesco fornite dall'ente organizzatore

Ufficio Tesseramento

Modulo di adesione al programma di scambio studentesco	Copia del modulo di adesione al programma di scambio studentesco firmato dal calciatore e/o i genitori del calciatore
Conferma del rientro del calciatore alla fine del periodo di scambio studentesco	Documento dei genitori del calciatore e/o dell'ente organizzatore dello scambio studentesco in cui si conferma che il minore rientrerà al suo Paese di origine alla fine del periodo di scambio studentesco
Conferma della partecipazione del calciatore allo scambio studentesco da parte dell'istituto del Paese di origine	Documento rilasciato dall'istituto scolastico di provenienza del calciatore in cui si attesta la partecipazione dello stesso al programma di scambio studentesco
Autorizzazione della famiglia che ospita il minore	Dichiarazione della famiglia che ospita il minore che autorizza il tesseramento
- Prova dello status di rifugiato – genitori - Prova dello status di rifugiato – calciatore	Documentazione dell'autorità competente in materia relativa allo status di rifugiato del calciatore e/o dei genitori del calciatore e copia del permesso temporaneo di soggiorno in Italia
Status del nuovo club	Dichiarazione in cui il club dichiara di essere puramente dilettantistico senza alcun tipo di legame (legale, finanziario o "de facto") con club professionistici
Prova dell'affidamento del calciatore	Documento dell'autorità competente sull'affido del calciatore
Autorizzazione dell'affidatario del calciatore	Dichiarazione dell'affidatario del minore che autorizza il tesseramento
Situazione dei genitori biologici	Dichiarazione sulla situazione attuale della famiglia biologica del calciatore rilasciata dal minore, dalla Federazione in cui il minore si sta registrando o da altra autorità riconosciuta in materia
Status del calciatore con il club di provenienza	Dichiarazione del minore su eventuali precedenti tesseramenti all'estero comprensivi di status (dilettante-professionista)

Tabella 2

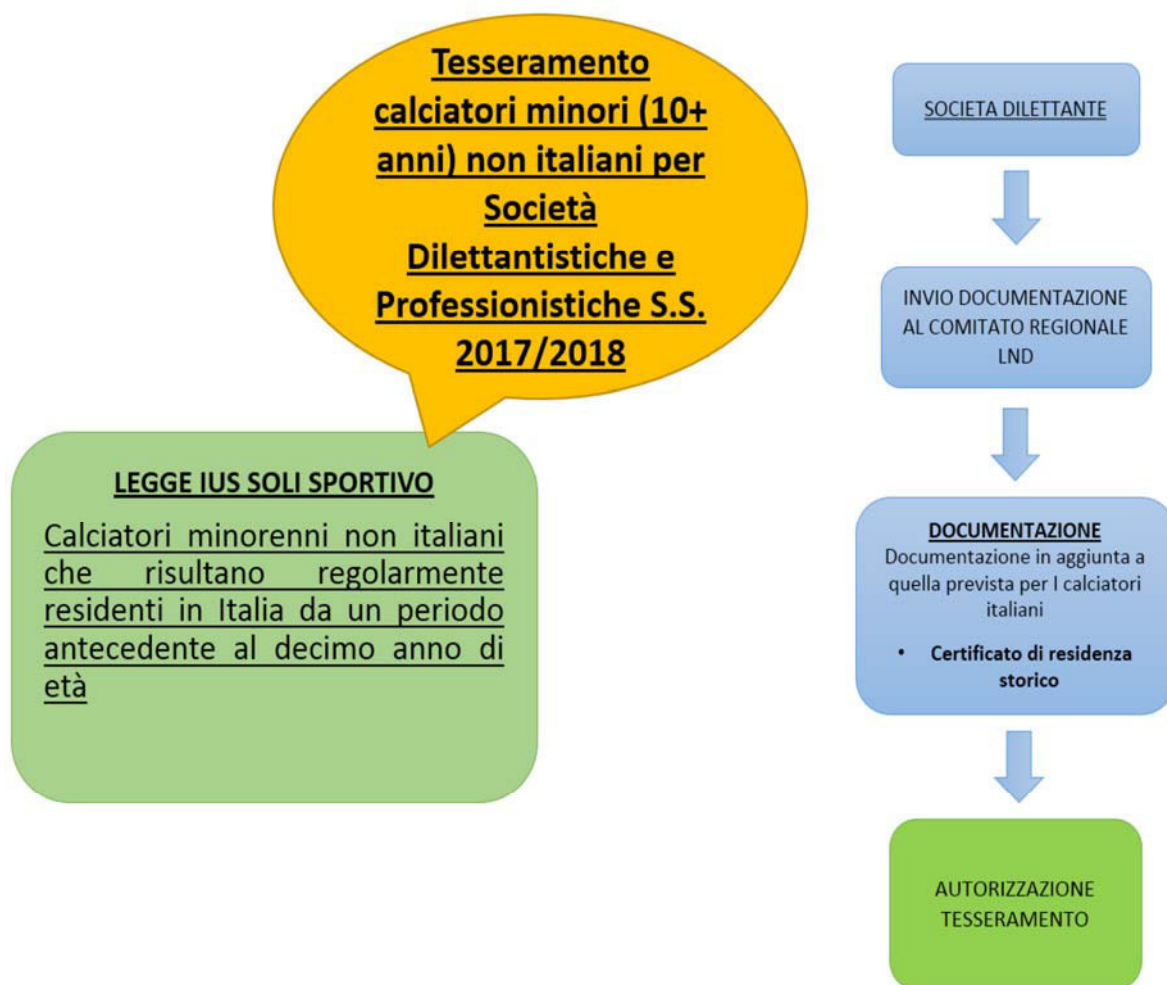


Tabella 3

**Tesseramento
calciatori minori (10+
anni) non italiani per
Società
Dilettantistiche e
Professionistiche S.S.
2017/2018**

**LEGGE BILANCIO 2018 n.205 del
27/12/2017**

Calciatori minorenni non italiani
che siano iscritti da almeno un
anno ad una qualsiasi classe
dell'ordinamento scolastico italiano



Tabella 4

Ufficio Tesseramento

DICHIARAZIONE DELLA SOCIETA'

Il sottoscritto _____ , nato il ____/____/____ ,
(cognome e nome) (data di nascita)

legale rappresentante della società _____
(nome società)

consapevole delle responsabilità derivanti dalla falsità in atti e dalle
dichiarazioni mendaci ai sensi delle normative vigenti

DICHIARO

che la società sopra citata è una società puramente dilettantistica, non titolata
a tesserare calciatori con status diverso da quello di dilettante e senza
collegamenti di natura legale, finanziaria o «de facto» con alcun club
professionistico.

(luogo e data)

(firma)